

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 29 gennaio 2026, n. 1

“Sviluppo della ricerca applicata nel comparto sanitario. Promozione delle attività del Centro Avanzato di Diagnostica”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricerca applicata nel comparto sanitario e, a tal fine, promuove l'attività del “Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci”, di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) che viene ridenominato “Centro Avanzato di Diagnostica” (CAD).

2. La Regione partecipa al CAD allo scopo di garantirne le finalità, con particolare riguardo alla progettazione, validazione, erogazione e gestione di servizi nell'ambito delle biotecnologie, discipline di laboratorio, illeciti nell'uso di droghe d'abuso, di farmaci, di sostanze dopanti, di analisi e tossicologia forense, nonché alla ricerca applicata nell'ambito delle biotecnologie e discipline di laboratorio.

Art. 2.

(Attività)

1. Il CAD è un consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2612 e seguenti del codice civile e quale ente di diritto privato in controllo pubblico, svolge, prioritariamente ma non esclusivamente e in continuità con il Consorzio di cui all'articolo 20 della legge regionale 9/2007, le seguenti attività:

- a) progettazione, messa a punto, validazione, confronto ed esecuzione di metodiche di laboratorio finalizzate a coadiuvare il comparto sanitario, l'autorità giudiziaria e gli operatori economici;
- b) sviluppo di metodologie combinate tra tossicologia, proteomica, farmacogenomica ed esomica;
- c) sviluppo di servizi verso gli illeciti nell'uso di droghe d'abuso, di farmaci, di sostanze dopanti, nonché la caratterizzazione di natura e genetica di tracce relative a prelievi o reperti biologici;
- d) attività di ricerca e sviluppo applicativo nel campo delle biotecnologie;
- e) sviluppo di protocolli avanzati nel campo della biologia molecolare, genetica e tossicologia forense;
- f) sviluppo di un osservatorio tecnico permanente sulle droghe d'abuso e sulla loro evoluzione.

2. La Giunta regionale, di concerto con le aziende sanitarie regionali, individua il piano delle attività di interesse per il servizio sanitario regionale.

3. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza.

Art. 3.

(Composizione e Statuto)

1. Sono enti consorziati del CAD la Regione Piemonte, l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, l'Azienda Zero e l'Università degli Studi di Torino.
2. Possono far parte del Consorzio le aziende sanitarie regionali e gli enti pubblici e privati dotati di competenze nell'ambito delle attività gestite dal Consorzio medesimo.
3. Lo Statuto del CAD è approvato dalla Giunta regionale.
4. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla quota di partecipazione al Consorzio, quantificati per la Regione in 5.000,00 euro per ciascuna annualità 2026 – 2027 - 2028, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 13 (Tutela della salute) programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
2. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028.

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 gennaio 2026

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 63

"Sviluppo della ricerca applicata nel comparto sanitario. Promozione delle attività del Centro Avanzato di Diagnostica"

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 dicembre 2024.
- Assegnato in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 31 dicembre 2024.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione referente il 19 gennaio 2026 con relazione di maggioranza di Davide Eugenio ZAPPALÀ e relazione di minoranza di Monica CANALIS.
- Approvato in Aula il 22 gennaio 2026, con 35 voti favorevoli, 5 voti non partecipanti.

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è il seguente:

"Art. 20 (Prevenzione e repressione del doping

1. La Regione concorre allo sviluppo del "Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci", previa stipula di apposita convenzione che definisca il piano di attività di tale consorzio.

1 bis. Nelle more del perfezionamento degli atti funzionali alla revisione dei compiti, scopi e funzioni del Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci, con provvedimento della Giunta regionale sono definite le disposizioni relative agli atti necessari a garantire la prosecuzione delle attività dell'ente stesso.

2. All'erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.)"

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 2612 del codice civile è il seguente:

"Art. 2612. Iscrizione nel registro delle imprese)

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi [c.c. 2618, 2619], un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188] del luogo dove l'ufficio ha sede [c.c. 2626].

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio [c.c. 2604];

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [c.c. 2613, 2615];

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [c.c. 2607, 2642].

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

"Art. 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa."